CIRCOLARE N. 5 del 6 novembre 2026

Prot. 2026/000450

A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI

A TUTTI GLI ORDINI PROFESSIONALI

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Oggetto: Registro degli operatori economici del settore veicoli – indicazioni operative sulla fideiussione bancaria prevista dal Decreto Delegato 29 giugno 2026 n. 85.

La presente circolare fornisce agli operatori economici e ai professionisti indicazioni operative per la presentazione della fideiussione bancaria prevista dal Decreto Delegato 29 giugno 2026 n. 85, con riferimento al commercio al dettaglio e all'ingrosso di veicoli.

1. Soggetti tenuti alla presentazione della fideiussione bancaria

La fideiussione bancaria è richiesta nei casi previsti dagli articoli 5 e 10, commi 3 e 4, del D.D. n. 85/2026.

In particolare, l'obbligo riguarda:

• i nuovi operatori economici, prima del rilascio dell'autorizzazione ad operare;

• gli operatori economici già operanti nel settore dei veicoli alla data di entrata in vigore del Decreto, quando interviene una modifica della compagine societaria rilevante ai sensi dell'articolo 10, comma 4, fatte salve le esclusioni ivi previste per le cessioni tra vivi o successioni a causa di morte effettuate a favore di parenti fino al secondo grado, del coniuge, del soggetto unito civilmente o del convivente more uxorio.

Ai sensi della Delibera del Congresso di Stato n. 27 del 21 luglio 2026, per "modifica della compagine societaria" si intende la variazione dei soggetti, persone fisiche o giuridiche, aventi la qualità di soci. Non costituisce modifica della compagine societaria la mera variazione nella distribuzione delle partecipazioni tra i medesimi soci, purché essa non comporti l'ingresso di nuovi soggetti nella compagine societaria.

Ai fini operativi, è ricondotto alla variazione delle partecipazioni tra soggetti già presenti anche il caso in cui un socio ceda integralmente la propria partecipazione a uno o più soci già presenti, senza ingresso di nuovi soggetti nella compagine societaria (ad esempio: A 50% + B 50% → A 100%). In tale ipotesi non sorge l'obbligo di presentare la fideiussione.

Il legale rappresentante dell'operatore economico già operante è tenuto a comunicare ad ASE-CC la modifica della compagine societaria entro trenta giorni dall'iscrizione della medesima nel Registro delle Società.

2. Termine di presentazione e durata della garanzia

Per i nuovi operatori economici, la fideiussione bancaria deve essere presentata ad ASE-CC prima del rilascio dell'autorizzazione ad operare e ha durata di sei anni decorrenti dal rilascio dell'autorizzazione.

Per gli operatori economici già operanti, quando dalla modifica della compagine societaria deriva l'obbligo di fideiussione ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del D.D. n. 85/2026, il legale rappresentante è tenuto a comunicare la modifica ad ASE-CC entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Società e a presentare la relativa garanzia. Restano ferme, anche in tale ipotesi, le condizioni di durata ed efficacia previste dall'articolo 5 del D.D. n. 85/2026 e riprodotte nel modello allegato dedicato agli operatori già attivi.

Agenzia per lo Sviluppo Economico
Camera di Commercio S.p.A.

www.camcom.sm

Strada di Paderna, 2
47895 Fiorina di Domagnano
Repubblica di San Marino
Tel. 0549 980 380
International code +378

Num. Iscr. Registro Società 2084
del 31/01/2000
C.O.E. SM07647

3. Importo, durata, caratteristiche e copertura della garanzia

La fideiussione bancaria deve essere rilasciata da un istituto di credito sammarinese a favore dell'Ecc.ma Camera, secondo il modello applicabile al caso concreto, fino all'importo massimo e omnicomprensivo di euro 200.000,00.

La garanzia deve essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, senza beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Restano ferme le disposizioni dell'articolo 5 del D.D. n. 85/2026 relative all'efficacia della garanzia anche in caso di liquidazione, cessazione dell'attività, sospensione o revoca dell'autorizzazione ad operare e, comunque, per un periodo non inferiore al termine dell'accertamento fiscale previsto dalla normativa vigente. La fideiussione mantiene altresì efficacia per la copertura delle obbligazioni tributarie e patrimoniali sorte nel periodo di validità dell'autorizzazione ad operare, anche qualora l'accertamento, la contestazione o la richiesta di pagamento intervengano successivamente alla cessazione dell'attività o alla perdita dell'autorizzazione, entro i termini previsti dalla legge.

4. Forma, registrazione e deposito della fideiussione

La redazione della fideiussione bancaria nella forma della scrittura privata autenticata costituisce la modalità operativa consigliata, al fine di uniformare la documentazione presentata e agevolare le verifiche formali.

La fideiussione deve essere completa degli estremi di registrazione previsti dalla normativa applicabile e depositata in formato cartaceo presso ASE-CC.

Qualora la fideiussione sia redatta nella forma dell'atto pubblico, ad ASE-CC è consegnata copia autentica o conforme dell'atto, completa degli estremi di registrazione; l'originale resta conservato secondo la disciplina propria degli atti notarili.

5. Modelli di fideiussione bancaria

Alla presente circolare sono allegati due distinti modelli di fideiussione bancaria, predisposti in coerenza con gli articoli 5 e 10 del D.D. n. 85/2026: uno destinato ai nuovi operatori economici di cui all'articolo 10, comma 3, e uno destinato agli operatori economici già attivi per i quali intervenga una modifica della compagine societaria rilevante ai sensi dell'articolo 10, comma 4.

I due modelli recepiscono i medesimi contenuti sostanziali della garanzia e si differenziano nelle premesse in relazione al presupposto che determina l'obbligo di presentazione. Ai fini di uniformare la documentazione, si raccomanda l'utilizzo del modello corrispondente alla specifica fattispecie.

Eventuali formulazioni diverse potranno essere valutate da ASE-CC purché contengano integralmente i requisiti previsti dalla normativa e non introducano condizioni, eccezioni, limitazioni o clausole incompatibili con il carattere irrevocabile, incondizionato ed escutibile a prima richiesta della garanzia. I testi difformi dai modelli allegati sono soggetti a preventiva verifica di conformità da parte di ASE-CC.

6. Verifica da parte di ASE-CC e regolarizzazione

ASE-CC verifica la completezza formale e l'adeguatezza della fideiussione bancaria, con particolare riferimento a: soggetto garantito, istituto garante, beneficiario, importo, durata, decorrenza, clausole obbligatorie, estremi di registrazione e conformità ai requisiti previsti dal D.D. n. 85/2026.

In caso di fideiussione mancante, incompleta, non registrata o non conforme ai requisiti previsti, ASE-CC richiede la regolarizzazione della documentazione.

Agenzia per lo Sviluppo Economico
Camera di Commercio S.p.A.

www.camcom.sm

Strada di Paderna, 2
47895 Fiorina di Domagnano
Repubblica di San Marino
Tel. 0549 980 380
International code +378

Num. Iscr. Registro Società 2084
del 31/01/2000
C.O.E. SM07647

Per i nuovi operatori economici, il rilascio dell'autorizzazione ad operare resta subordinato all'esito positivo della verifica della fideiussione.

Per gli operatori economici già operanti, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di fideiussione, ASE-CC procede secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del D.D. n. 85/2026.

7. Segnalazione ai fini dell'escussione, reintegro e svincolo della garanzia

In presenza di debiti dell'operatore economico già iscritti a ruolo verso l'Amministrazione, rilevati a seguito delle verifiche con gli uffici competenti, ASE-CC procede alla segnalazione ai Sindaci di Governo ai fini dell'escussione della garanzia, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, del D.D. n. 85/2026.

Sulla base della segnalazione trasmessa da ASE-CC, i Sindaci di Governo procedono all'escussione della garanzia per quanto di competenza.

A seguito di escussione, anche parziale, l'operatore economico è tenuto a ripristinare la garanzia fino all'importo previsto di euro 200.000,00. ASE-CC richiede, entro il termine indicato nella comunicazione di regolarizzazione, la produzione di una nuova fideiussione per l'importo necessario a reintegrare la garanzia in essere. Fino al reintegro, la garanzia non soddisfa il requisito di importo previsto dall'articolo 5 del D.D. n. 85/2026.

Decorso inutilmente il termine assegnato per il reintegro, ASE-CC procede secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del D.D. n. 85/2026. Lo svincolo della fideiussione è disposto dai Sindaci di Governo, in rappresentanza dell'Ecc.ma Camera, previa verifica da parte di ASE-CC dell'adempimento delle obbligazioni coperte dalla garanzia e dell'assenza di pendenze, secondo quanto previsto nei modelli allegati.

8. Disposizioni finali

La presente circolare ha finalità esclusivamente esplicative e operative e non modifica né sostituisce le disposizioni del Decreto Delegato 29 giugno 2026 n. 85 e degli atti interpretativi adottati dalle autorità competenti, che restano integralmente applicabili.

Allegati:
1. Modello di fideiussione bancaria per nuovi operatori economici – articolo 10, comma 3, D.D. n. 85/2026.
2. Modello di fideiussione bancaria per operatori economici già attivi – articolo 10, comma 4, D.D. n. 85/2026.

Denis Cecchetti

Direttore Generale

Firmato digitalmente da: Denis Cecchetti
Organizzazione: ASE-CC S.P.A. / SM07647
Data: 06/11/2026 09:22:57

Agenzia per lo Sviluppo Economico
Camera di Commercio S.p.A.

www.camcom.sm

Strada di Paderna, 2
47895 Fiorina di Domagnano
Repubblica di San Marino
Tel. 0549 980 380
International code +378

Num. Iscr. Registro Società 2084
del 31/01/2000
C.O.E. SM07647